

## **All. alla relazione del Responsabile del procedimento**

### **PARERI/CONTRIBUTI PERVENUTI A SEGUITO DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DEL PIANO STRUTTURALE di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 15-02-2019.**

- *inerenti la procedura di VAS fase preliminare ai sensi della LRT 10/2010 da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA);*

- *apporti tecnici Enti/organismi pubblici interessati al procedimento, ai sensi dell'art. 17 comma 3 lett. c) della L.R.T. 65/2014; pareri nulla-osta, atti di assenso comunque denominati nel corso di formazione del Piano, ai sensi dell'art. 17 comma 3 lett. d) della LR 65/2014.*

#### **Pervenuti n. 8 contributi/pareri:**

1. Associazione WWF Provincia di Grosseto – prot- 15072 del 10.04.2019
2. Regione Toscana – Genio Civile – prot. 18002 del 30-04-2019
3. ARPAT protocollo arrivo N. 19377 del 09-05-2019
4. PROVINCIA DI GROSSETO - Area Pianificazione e Gestione del Territorio - Servizio Pianificazione Territoriale - Protocollo - Arrivo N. 20279/2019 del 16-05-2019
5. ACQUEDOTTO DEL FIORA – PROT. Arrivo N. 21198/2019 del 22-05-2019
6. AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE APPENNINO SETTENTRIONALE – PROT. Arrivo N. 21137 del 21-05-2019.
7. REGIONE TOSCANA - Settore Pianificazione del Territorio – Prot. N. 21831 del 27-05-2019 –  
7.1 Regione Toscana - Allegato contributo del Settore Servizi Pubblici locali, Energia  
7.2 Regione Toscana – Ambiente ed Energia - SETTORE Tutela della Natura e del Mare- Arrivo N. 22273 del 29-05-2019.
8. Contributo CONSORZIO 6 TOSCANA SUD Prot. n. 8372 del 26-02-2019.

---

#### **1. Associazione WWF Provincia di Grosseto – prot- 15072 del 10.04.2019**

Sono state sviluppate le seguenti considerazioni. E' stato evidenziato il senso complessivamente positivo delle proposte di Piano Strutturale portate all'attenzione del pubblico nella procedura di VAS, positività che si manifesta con particolare riferimento a:

- previsioni di recupero e riutilizzo di siti e edifici dismessi e degradati per riconversione in funzione abitativa e/o produttiva, in luogo di una nuova edificazione, come previsto ad esempio al punto A.7 delle Azioni di Piano a valenza strategica, in linea con i più recenti indirizzi in materia urbanistica;
- intenzione di valorizzare il sistema delle aree a vocazione naturalistica, particolarmente rilevanti nel Comune di Orbetello, come previsto tra le Azioni di Piano a valenza strategica al punto A.10;
- riconoscimento dell'importanza dei pochi tratti ancora in condizioni naturali di Albegna e Osa (per la riproduzione del corriere piccolo, del gruccione, del martin pescatore e per la presenza di ittiofauna autoctona), con il conseguente obiettivo del mantenimento di tale stato ale, oltre che del divieto di estrazione di materiali in alveo. Questo anche per contrastare il problema dell'erosione costiera;
- riconoscimento dell'importanza dei servizi ecosistemici forniti dalle praterie di *Posidonia oceanica* e *Cymodocea nodosa*, che implica misure di tutela per le stesse;
- previsione di “sviluppo sostenibile del porto turistico” di Talamone, al punto A.18 delle Azioni di Piano a valenza strategica, che pare acquisire come definitivo l'abbandono del progetto di ampliamento del porto stesso, tutt'altro che sostenibile e contro il quale ci siamo a suo tempo già espressi;

- analogamente, previsioni ai punti A.25 e A.26 delle stesse Azioni di Piano a valenza strategica che danno per acquisita l'Aurelia come infrastruttura di tipo non autostradale, altro argomento sul quale la nostra associazione si è ripetutamente espressa;
  - tutela della falda acquifera dal cuneo salino, con divieto di escavazione di nuovi pozzi in tutte le aree nelle quali le analisi piezometriche hanno rilevato problematicità;
  - indicazione, al punto 1.3 “acquacoltura e pesca” dei Capisaldi/Obiettivi, della frase sulla “riqualificazione senza espansione attività esistenti”, che escluderebbe tra l'altro il progettato impianto *off shore*, sul quale abbiamo già presentato a suo tempo osservazioni; per quanto riguarda gli impianti a terra tale norma è significativamente prevista “con particolare riguardo al contenimento dello sfruttamento della risorsa idrica”, visto che il forte utilizzo di acqua in tali impianti è stato indicato tra le problematiche evidenziate dalle citate analisi piezometriche.
- Riteniamo che una delle più grandi criticità della laguna di Orbetello siano proprio detti impianti, che, oltre ad aver modificato la struttura paesaggistica delle sponde lagunari, hanno riversato per anni sostanze incompatibili con il delicato equilibrio della zona umida, che, ricordiamo, far parte della Rete Natura 2000. Tali impianti andrebbero nel tempo rimossi e realizzati in aree distanti dalla laguna. Per quanto riguarda gli attuali scarichi è già emersa la loro incompatibilità, ribadita ulteriormente dal recente studio presentato dalla regione Toscana in data 29/03/2019 al comitato scientifico per la Laguna di Orbetello, dal quale si evince che l'apporto nei 9 mesi di flusso mareale, la quantità che entra in laguna si calcola a 126,734 ton di N e a 4,621 ton di P. Tali scarichi dovranno necessariamente essere riversati in mare, distanti dalla costa.

Anche lo scarico dell'impianto a sud di Ansedonia, che scarica nel canale della Tagliata Etrusca, crea, oltre un forte impatto ambientale, anche un impatto negativo sulla balneazione e quindi sul turismo;

- indicazione, al punto 2.5 dei Capisaldi/Obiettivi del risanamento dalle condizioni di inquinamento, con scopo di eliminazione del divieto di balneazione, in loc. Fertilia Puntata;
- il complesso delle norme dei punti 3.2, relativo alla difesa del paesaggio, e 3.3, relativo alla valorizzazione del patrimonio culturale, dei medesimi Capisaldi/Obiettivi.

Per gli aspetti riguardo ai quali, a nostro avviso, le previsioni del Piano Strutturale sono suscettibili di miglioramento, osserviamo quanto segue:

- a parte la previsione di **riqualificazione e recupero degli edifici esistenti**, per la quale abbiamo già espresso soddisfazione, sono comunque previste al punto 4.1 dei Capisaldi/Obiettivi nuove quote residenziali a Orbetello, Albinia, Fonteblanda, Talamone e nei nuclei sparsi; alla luce della sostanziale stabilità della popolazione, evidenziata sia dai numeri di 14.844 abitanti al 1/1/2017 e 14.744 al 31/12/2017, che dal grafico relativo al periodo 2013-2018 riportato a pag. 66 del Documento preliminare, con una densità abitativa comunque superiore alla media provinciale (65,01 contro 49,10 abitanti per kmq), riteniamo che nel Piano Strutturale sia possibile operare una scelta ancora più coraggiosa, che preveda un consumo di territorio per nuove aree residenziali nullo, scelta che, se adeguatamente pubblicizzata e vista la crescente sensibilità del pubblico su tali temi, potrebbe tra l'altro contribuire alla promozione del territorio comunale a fini turistici, anche alla luce di immobili costruiti e rimasti invenduti.
- anche riguardo alle **attività turistico-ricettive**, visto che i dati relativi ai flussi turistici 2014-2017 mostrano un incremento degli arrivi a fronte però di un decremento delle presenze (permanenza media al 2017 di 5,5 giorni), riteniamo che lo sviluppo del settore non debba essere necessariamente legato alla realizzazione di nuove strutture, bensì all'allungamento del periodo di permanenza media (che porti così all'incremento delle presenze in misura maggiore rispetto a quello degli arrivi), obiettivo al quale può senza dubbio contribuire l'alta qualità ambientale del territorio comunale e la sua conservazione;
- sulla stessa linea, chiediamo che sia valutata con particolare attenzione l'effettiva necessità dell'ampliamento a NE dell'area artigiana di Fonteblanda, prevista tra le Azioni di Piano a valenza

- strategica al punto A.19, accanto al recupero/riqualificazione dei numerosi spazi già destinati alle attività produttive;
- tra le Azioni di Piano a valenza strategica, riteniamo che siano da indicare con maggiore precisione nei prossimi documenti di Piano strutturale gli “Interventi di tutela delle acque e delle risorse idriche, oltre che di gestione della Laguna di Orbetello” previsti al punto A.11, riguardanti tra l'altro le misure volte a prevenire i fenomeni di eutrofizzazione, ad esempio tramite la mobilitazione dei sedimenti per la loro ossidazione, compiuta da imbarcazioni appositamente destinate a tale scopo, come abbiamo in altra sede a suo tempo suggerito; tra gli enti competenti per l'intesa con la Regione Toscana (soggetto programmatore degli interventi) ed il Comune, chiediamo sia espressamente indicato anche WWF Oasi, in qualità di ente gestore della R.N. Laguna di Ponente di Orbetello;
  - analogamente, riteniamo necessarie di ulteriori specificazioni le pur positive Azioni di Piano a valenza strategica volte all'individuazione di corridoi ecologici tra terra e mare, previste al punto A.12, ed alla valorizzazione dei servizi ecosistemici delle praterie di *Posidonia oceanica* e *Cymodocea nodosa*, previste al punto A.13;
  - lo stesso discorso vale per la realizzazione del “waterfront green” a Talamone, previsto al punto A.17 delle Azioni di Piano a valenza strategica, e, soprattutto, riguardo alle modalità per il dragaggio del Porto di Talamone, che devono a nostro avviso avere il minor impatto ambientale possibile;
  - ancora lo stesso dicasi per il Progetto “FLAG Costa d'Argento” di cui al punto A.21 delle Azioni di Piano a valenza strategica;
  - mentre è senz'altro positivo il progetto di mobilità sostenibile tra Orbetello, Argentario e Isola del Giglio “Life for Silver Coast” del punto A.22 delle Azioni di Piano a valenza strategica, suscita invece perplessità la previsione di nuovi attracchi in laguna del successivo punto A.23 (anche se tali attracchi sembrerebbero limitati alla sola Laguna di Levante e dovrebbero comunque essere concordati con l'ente gestore della R.N. Feniglia). Continuiamo a ritenere estremamente impattante una qualsiasi previsione di attracco lungo le sponde della R.N. Duna Feniglia, mentre riteniamo fattibile e auspicabile un unico attracco in Loc. Le Miniere;
  - qualora una simile previsione dovesse riguardare anche la Laguna di Ponente, chiediamo che analoghe modalità di preventivo accordo vengano previste con l'ente gestore della R.N. Orbetello;
  - esprimiamo forte contrarietà alla previsione di aviosuperficie ad Albinia, in quanto tale previsione va inevitabilmente a cozzare con il divieto di sorvolo per un raggio di 2,43 NM dal punto di coordinate 42°27'27"N – 11° 12'08"E, (zona su cui vige il NOTAM, NOTICE TO AIRMEN, al di sotto di 1500 ft., esteso a tutto il traffico aereo). L'attuale aviosuperficie non consente decolli, che permettano di evitare tale divieto, creando un continuo disturbo alla fauna svernante e nidificante. Sugeriamo di trovare una ubicazione più idonea allontanandola dalla sede attuale.

Dalla puntuale analisi della situazione ambientale riportata nel Documento preliminare VAS, si possono inoltre trarre indicazioni riguardo a problemi che, anche se non di specifica competenza degli strumenti urbanistici come Piano Strutturale e Piano Operativo, anche da questi potrebbero essere in qualche modo trattati. In particolare:

- riguardo alla qualità dell'aria, installazione nel territorio comunale di centraline, in modo che successive valutazioni non debbano avere un carattere induttivo come avvenuto nel caso in esame;
- per la qualità dell'acqua, iniziative volte al miglioramento dello stato chimico delle risorse idriche (che risulta in genere non buono) ed al mantenimento dello stato ecologico delle stesse (prevalentemente buono);
- riguardo agli acquiferi, essendo evidenziato il fatto che la presenza di numerosi pozzi ha provocato l'unificazione di tre diverse falde, compresa quella alimentata dal mare (con rischio di estensione del cuneo salino), ed effetti negativi sui livelli piezometrici (falda più profonda del livello del mare in vaste zone del territorio, ad eccezione della sola zona di calcare cavernoso che fornisce fortunatamente un forte apporto idrico), norme di vario genere che spingano alla riduzione del consumo di acqua;
- norme volte ad incrementare in misura sostenuta la percentuale di raccolta differenziata di rifiuti, che risulta estremamente bassa (15,23% al 2016) e molto lontana dagli obiettivi del D.Lgs. 152/06

- (65% che avrebbe dovuto essere raggiunto, in ogni ATO, entro il 31/ 12/ 2012);
- ipotesi di spostamento dell'attuale area del mercato di Orbetello in zona dalla quale sia strutturalmente impossibile la dispersione in Laguna dei rifiuti che, nonostante le misure che il Comune di Orbetello sta cercando di mettere in atto per contrastare il fenomeno, rimangono sul terreno alla conclusione del mercato stesso.
  - Riguardo alla salute umana ci permettiamo di chiedere la messa a bando in tutto il territorio comunale di un futuro potenziamento della rete a 5 G, finché non ci saranno garanzie certe da parte della comunità scientifica della sua innocuità.
  - Prevedere la progressiva sostituzione delle lampade per l'illuminazione pubblica con lampade LED con frequenze di colore azzurro, verde o giallo.
  - Prevedere durante i restauri la possibilità di realizzare strutture che consentano la riproduzione di uccelli e chiroteri, così come già avviene in molti comuni italiani, e comunque di vietare la chiusura di "nicchie" già utilizzate.
  - Valorizzare la presenza delle aree naturali presenti nel territorio con una adeguata segnaletica che conduca ai luoghi di interesse.
  - Pannelli illustrativi delle peculiarità naturalistiche del territorio da posizionare sia lungo i sentieri, che nei luoghi di frequentazione dei turisti (centri storici, uffici informazioni, accessi al mare.....).

Infine, ci permettiamo di **porre all'attenzione alcune indicazioni inesatte presenti nel documento, che possono essere dovute a semplici errori di formulazione,** in modo da provvedere alle correzioni nei documenti che seguiranno il presente Documento preliminare:

- a pag. 37, è presente un errore di denominazione della UTOE n. 1, indicata come "Telamone" anziché "Talamone";
- a pag. 43, è indicato come Ente competente con cui concordare "vie d'acqua per l'utilizzo pubblico lungo la Laguna di Levante" il Corpo Forestale dello Stato, non più esistente in quanto inglobato nel corpo dei Carabinieri (Carabinieri Forestali);
- a pag. 98, i criteri per la classificazione di Pericolosità idraulica molto elevata 1.4 e di Pericolosità idraulica elevata 1.3 risultano praticamente identici, con difficoltà a comprendere come tali due diverse categorie di rischio possano essere distinte;
- tra le Azioni di Piano con valenza strategica, gli habitat prioritari marini trattati dall'azione A.13 sono ripetutamente definiti "Posidonia O E cymodocea N.", indicazione che sarebbe per maggiore chiarezza opportuno sostituire con "Posidonia oceanica e Cymodocea nodosa"; analogamente, in base alle regole internazionali di nomenclatura sistematica relative ad animali e piante, le denominazioni latine di generi e specie animali e vegetali andrebbero indicate in corsivo.

## **2. Regione Toscana – Genio Civile – prot. 18002 del 30-04-2019**

Il Comune di Orbetello è dotato di Piano Strutturale (Dep. n. 911 del 23/02/2006) supportato da indagini geologico tecniche redatte ai sensi della D.C.R. 94/85, e Regolamento Urbanistico (Dep. n. 1102 del 06/04/2010) redatto in base al D.P.G.R. 26/R/2007, entrambi adeguati al Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino Regionale Ombrone.

Le indagini di supporto al Piano Strutturale in oggetto dovranno essere redatte e depositate presso l'Ufficio scrivente ai sensi del D.P.G.R. 25 ottobre 2011 n° 53/R, articolandosi nella sintesi delle conoscenze, nell'esecuzione di approfondimenti e nella loro analisi, nelle valutazioni delle pericolosità.

L'analisi del quadro delle pericolosità dovrà tenere conto (omogeneizzandolo) del quadro conoscitivo degli strumenti urbanistici comunali e di tutti gli studi nel frattempo effettuati a supporto degli atti di pianificazione, nonché dei piani sovraordinati in vigore, come di seguito descritto:

la carta della pericolosità geologica-geomorfologica dovrà essere redatta considerando:

▪ le mappe di pericolosità geomorfologica del Piano di Assetto Idrogeologico dell'ex Bacino Regionale Ombrone, così come pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale;

▪ quanto previsto ai punti B.3 e C.1 dell'Allegato A al D.P.G.R. 53/R/2011;

- per la redazione della carta della pericolosità idraulica si dovrà tenere conto di quanto previsto dagli artt. 17 e 18 della L.R. 41 del 24/07/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi

d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49. Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014.”, considerando:

▪ le mappe della pericolosità da alluvione fluviale e costiera e la nuova disciplina del Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (approvato con Del. 235 CII dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno del 03/03/2016);

▪ quanto previsto ai punti B.4 e C.2 dell'Allegato A al D.P.G.R. 53/R/2011. In particolare, con riferimento alle esigenze di sicurezza idraulica e agli obiettivi posti in tal senso, poiché la propensione alla allagabilità comporta diverse condizioni d'uso del territorio sia per le nuove previsioni sia per l'attuazione di quelle esistenti, considerando i criteri di definizione delle UTOE e gli obiettivi specifici già previsti per lo sviluppo dei territori, è necessario definire almeno per le UTOE potenzialmente interessate da previsioni insediative e infrastrutturali, le aree interessate da allagamenti per eventi con  $Tr \leq 30$  anni e le aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra  $30 < TR \leq 200$  anni.

Gli studi dovranno essere redatti tenendo conto anche dell'Allegato 3 alle norme di PGRA, ritenendo opportuna una preliminare attività di condivisione/coordinamento con l'Autorità di Distretto, tenuto conto che con Deliberazioni n. 7 e 8 del 27/12/2018 la Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità ha individuato il reticolo di riferimento (principale) negli ex Bacini Regionali, del quale fa parte anche il Fiume Albegna.

Si ricorda che la carta della pericolosità idraulica così modificata condurrà verosimilmente anche all'aggiornamento del PGRA. Per tale finalità, le perimetrazioni relative al reticolo secondario, modificate in base agli studi idraulici di cui sopra, dovranno raccordarsi con i poligoni della mappa della pericolosità da alluvioni nei tratti invariati.

In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 104 della L.R. 65/2014, la carta dovrà contenere in legenda le classi di pericolosità di cui al Decreto citato, con il corrispondente riferimento alla classificazione del PGRA e con i criteri previsti nella L.R. 41/2018 (rif. art. 18).

Si ricorda che dovrà essere acquisito il prescritto parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, da presentare al momento del deposito degli elaborati presso lo scrivente Ufficio, ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.P.G.R. 53/R/2011, qualora la carta della pericolosità geomorfologica determini modifiche al quadro conoscitivo delle pericolosità del PAI dell'ex Bacino Regionale Ombrone.

### **3. ARPAT protocollo arrivo N. 19377 del 09-05-2019**

*Si ricorda che ARPAT fornisce il proprio contributo in qualità di Ente con competenze in materia ambientale, secondo quanto previsto dalla LR30/2009.*

Indicazione della documentazione esaminata per l'istruttoria:

- Documento preliminare (DP)
- Delibera della Giunta Comunale n° 4 del 15/02/2019
- Avvio del procedimento
- altra documentazione presente al link:

[http://storage.comuneorbitello.it/piano\\_strutturale\\_comune\\_orbetello\\_avvio\\_2019/](http://storage.comuneorbitello.it/piano_strutturale_comune_orbetello_avvio_2019/)

#### **esame dei contenuti della documentazione:**

##### **Documento Preliminare**

Con il nuovo Piano Strutturale l'Amministrazione Comunale di Orbitello si pone l'obiettivo generale di affrontare, nell'ambito del progetto di piano, alcune questioni di valenza strategica comunale e sovracomunale.

Le ipotesi di trasformazione site al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato individuate, sono:

##### **1- Talamone**

- 1.1- Talamone - Porto turistico di Talamone, Piano regolatore portuale e contestuali variante al PS e RU;
- 1.2- Talamone - Ambito della foce del collettore;
- 1.3- Talamone - Sosta attrezzata;
- 1.4- Talamone - Area attrezzata Kitesurf.

**2 - Fonteblanda** - Area artigianale: riqualificazione e potenziamento dell'insediamento artigianale esistente a Fonteblanda anche attraverso un ampliamento a nord-est;

**3 - Albinia** - Ex Aeronautica militare: potenziamento del nodo urbano di Albinia e della rete verde di parchi

urbani e aree naturalistiche attraverso una trasformazione che preveda la dotazione di infrastrutture di eccellenza dedite alla cura della salute, al benessere e allo sport e che possano servire il bacino turistico della bassa grossetana e una quota residuale di edificazione a fini residenziali, contenuta all'interno del TU, al fine di rafforzare «l'effetto città» dell'ambito, e riqualificare le aree di margine a sud-est;

**4 - Ex Sipe Nobel:** riqualificazione dell'area edificata e realizzazione di un parco attrezzato per implementare la rete verde di parchi urbani e aree naturalistiche per l'offerta di attività per il tempo libero.

Le **Strategie** del Piano Strutturale in sintesi sono:

- Rigenerazione del sistema insediativo
- Implementazione delle reti territoriali verdi, naturalistiche e rurali
- Diversificazione e specializzazione dell'offerta turistica
- Sviluppo di attività produttive di qualità e legate all'identità territoriale
- Sviluppo della mobilità
- Individuazione degli ASP - Ambiti Strategici Prioritari (Talamone, Albinia, Orbetello).

Le **Azioni di Piano** con valenza strategica sono:

A.1- Efficientamento energetico degli edifici;

A.2- Miglioramento delle condizioni abitative;..

E' stato descritto lo stato dell'ambiente del Comune di Orbetello, attraverso tutte le componenti ambientali e non ambientali, indicando tutti i vincoli, dal DLgs 42/04, al rischio idrogeologico, etc.....

Tuttavia non è presente un dimensionamento degli interventi del PS e la loro esatta localizzazione.

E' stata valutata la coerenza interna del PS con il RU, e la coerenza esterna con il PTCP di Grosseto e con il PIT, avente valenza di Piano Paesaggistico. Nell'Allegato 1, sono presenti le integrazioni al PIT.

Non è stata valutata la coerenza esterna con altri Piani o Programmi sovraordinati.

## Capitolo 9. Effetti ambientali potenziali

I possibili impatti determinati sono: consumo di suolo, consumo idrico, aumento di reflui da depurare, aumento nella produzione dei rifiuti, aumento del fabbisogno energetico.

Gli impatti sono descritti in modo generico, senza collegarli ai vari ambiti d'intervento.

## Capitolo 10. Contenuti del Rapporto ambientale

Sono riportate solo le voci dell'Allegato 2 alla LR 10/10 e smi.

### Osservazioni generali

Il Documento preliminare da indicazioni sul PS, tuttavia si manifestano le seguenti carenze:

Analisi dell'influenza del PS su altri Piani o Programmi, è stata valutata la coerenza interna del PS con il RU, la coerenza esterna con il PTCP di Grosseto e con il PIT, avente valenza di Piano Paesaggistico.

Non è stata valutata la coerenza esterna con altri Piani o Programmi sovraordinati;

Definizione della struttura del Rapporto Ambientale, sono riportate solo le voci dell'Allegato 2 alla LR 10/10 e smi, ma non è indicato come verrà strutturato il RA;

Inquadramento territoriale delle aree interessate dal PS, sono individuate le aree che saranno interessate dal PS, tuttavia manca l'esatto dimensionamento e la relativa localizzazione degli interventi del PS;

Individuazione dei possibili effetti ambientali, gli impatti sono descritti in modo generico, senza collegarli ai vari ambiti d'intervento;

Individuazione delle criticità e potenzialità del territorio, attraverso uno strumento di pianificazione strategica usato per valutare i punti di forza (**Strengths**), le debolezze (**Weaknesses**), le opportunità (**Opportunities**) e le minacce (**Threats**) di un progetto (analisi SWOT);

Indicazione dei criteri in base ai quali saranno individuate e valutate, nel rapporto ambientale, le possibili alternative al presente PS, i criteri non sono stati descritti;

Criteri per il monitoraggio del PS (funzionale al controllo degli impatti significativi e alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale pertinenti il PS stesso), l'argomento non è stato affrontato;

Indicatori e banche dati che saranno utilizzati per la redazione del Rapporto Ambientale, come sopra, l'argomento non è stato affrontato;

non è indicato se le azioni del PS ricadono in un sito della Rete Natura 2000.

### Osservazioni specifiche

Nel PS sono previsti interventi nell'area dell'idroscalo di Orbetello, nell'area ex Aeronautica militare di Albinia e nell'area ex Sipenobel.

Gli interventi previsti sono:

**1. area ex aeronautica militare:** dove si prevede il potenziamento del nodo urbano di Albinia e della rete del verde dei parchi urbani, è un'area censita nel database SISBON della Regione Toscana, con codice regionale GR – 1080. L'area in parola, 64° Deposito Territoriale Aeronautica Militare, è stata sottoposta ad indagini ambientali ed elaborazione dell'analisi di rischio ai sensi del D.Lgs. n°152/2006 Titolo V° Parte IV<sup>a</sup>. Nel corso della CdS tenutasi il 18/01/2018, alla presenza anche di tecnici del Comune di Orbetello, i cui esiti sono stati trasmessi dall'Aeronautica militare, Comando logistico, con nota Prot. RAD ALBINIA 005, Si accoglievano le proposte presenti nel parere ARPAT1, nel quale si chiedeva la suddivisione dell'area in due distinte parti, con due diverse destinazioni d'uso.

**2. idroscalo di Orbetello:** in questa area è previsto il recupero e la riqualificazione del verde e dei parchi. L'area censita nel database SISBON della Regione Toscana, con codice regionale GR – 203, risulta nella fase in cui il Piano di caratterizzazione è approvato, ma allo scrivente Dipartimento, non risulta alcun documento relativo al sito in parola.

**3. ex Sipenobel:** è prevista la riqualificazione dell'area edificata e realizzazione di un parco attrezzato per implementare la rete verde di parchi urbani e aree naturalistiche per l'offerta di attività per il tempo libero. In questa trasformazione saranno ammissibili: il riuso degli edifici esistenti all'interno del TU e la realizzazione di un parco per incrementare il sistema di parchi e aree naturalistiche.

Nell'area era presente un'azienda per la produzione di materiali esplosivi, tale attività dismessa circa 15 anni fa, potrebbe aver contaminato i terreni in parola. La ex Sipenobel risulta compresa tra i siti censiti nel Piano Provinciale di bonifica delle aree inquinate, considerato potenzialmente contaminato, in relazione alla presenza di un impianto a rischio d'incidente rilevante. Secondo il piano Provinciale di cui sopra, al punto 3.2.3, il proprietario o gestore dell'impianto concorda con le Autorità competenti ed ARPAT, i tempi di presentazione, i contenuti e le modalità di un piano di monitoraggio sullo stato di qualità delle matrici ambientali influenzate dai processi produttivi svolti. Le risultanze del piano di monitoraggio, consentiranno di valutare la sussistenza o meno della contaminazione del sito e di conseguenza le azioni da intraprendere.

## **Conclusioni**

Relativamente ai siti:

**1. sito ex Aeronautica militare** censito in SISBON con il codice GR – 1080, si chiede se, nella redazione del futuro PS si è preso in considerazione quanto prescritto nella CdS del 18/01/2018, trasmessa dall'Aeronautica militare, Comando logistico, con nota Prot. RAD ALBINIA 005;

### **1 Conclusioni**

In riferimento alla documentazione presentata, visto l'esito della caratterizzazione effettuata, considerate le proposte pervenute dall'A.M. relativamente alla suddivisione del sedime in esame in due aree ben delimitate (uso commerciale industriale e verde pubblico residenziale), si può ritenere la proposta accoglibile purché la suddivisione territoriale dell'ex deposito militare di carburanti, che insiste in un'unica particella catastale, sia vincolata dal certificato di destinazione urbanistica del Comune di competenza. E' da ritenersi comunque necessario, visto che all'interno dell'area contaminata si riscontrano superamenti delle CSC di cui alla Colonna B, che venga rielaborata l'AdR tenendo conto delle concentrazioni più elevate di contaminanti determinate in fase di caratterizzazione, inclusi i risulti ARPAT, con il calcolo delle CSR in modalità inversa con lo scenario commerciale/industriale.

**2. idroscalo di Orbetello:** censito nel database SISBON della Regione Toscana, con codice regionale GR – 203, si chiede se il Piano di caratterizzazione è stato approvato e quali sono gli esiti;

**3. ex Sipenobel:** si chiede se è stato presentato un piano di monitoraggio sullo stato di qualità delle matrici ambientali influenzate dai processi produttivi svolti nell'azienda in parola, quali sono le risultanze del piano di monitoraggio, con la valutazione della sussistenza o meno della contaminazione del sito.

Inoltre, nel futuro RA, dovranno essere affrontati i seguenti argomenti:

a) dovrà essere valutata la coerenza esterna del PS con tutti i Piani o Programmi sovraordinati

b) dovranno essere precisamente inquadrare le aree interessate dal PS, con l'esatto dimensionamento e relativa localizzazione degli interventi del PS;

c) dovranno essere individuati gli effetti ambientali legati alla realizzazione delle azioni del PS, gli impatti dovranno essere descritti in modo preciso, comprese le azioni di compensazione e mitigazione degli impatti stessi;

d) dovrà essere eseguita un'analisi SWOT, con individuazione delle criticità e potenzialità del territorio, valutando i punti di forza (Strengths), le debolezze (Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e le minacce (Threats) del PS;

e) dovranno essere individuate e valutate le possibili alternative al presente PS;

f) dovranno essere affrontate le azioni relative al piano di monitoraggio del PS (funzionale al controllo degli impatti significativi e alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale pertinenti il PS stesso);

g) dovranno essere indicate le banche dati che saranno utilizzate per la redazione del RA;

h) nel caso in cui le azioni del PS dovessero ricadere in un sito Natura 2000, il RA deve essere accompagnato da un apposito studio di incidenza, contenente gli ulteriori e specifici elementi di conoscenza e di analisi previsti dall'allegato G del d.p.r. 357/1997 e la VAS dà atto degli esiti della valutazione di incidenza effettuata, di cui all'art. 73 ter, comma 2 della LR 10/10 e smi.

#### **4. PROVINCIA DI GROSSETO - Area Pianificazione e Gestione del Territorio - Servizio Pianificazione Territoriale - Protocollo - Arrivo N. 20279/2019 del 16-05-2019**

Sono richiamate le politiche insediative del P.T.C. in relazione alle tendenze territoriali squilibrate rilevabili in un'ottica di medio periodo (abbandono delle aree marginali, congestione di quelle immediatamente più appetibili). In tal senso (vedi art.5 delle Norme e Scheda 10B) ha individuato i Territori ad Elevato Rischio di Abbandono (T.E.R.A.) ed i Territori ad Elevata Tensione Insediativa (T.E.T.I.), riferendo a tali ambiti la propria disciplina, soprattutto relativamente allo sviluppo del territorio rurale.

Parte del territorio di Orbetello appartiene ai T.E.T.I. (U.M.T. C3, C4.1, C4.2, C5, Pr2, Pr3, Pi3.5, Pi4, Pi5, del P.T.C. 2010) a cui occorre riferirsi, mentre la restante porzione (U.M.T. Cp3, R7 e R11.1 del P.T.C. 2010) che attualmente non ha definizione nel PTC in quanto rinviata ai Comuni, occorre sia articolata tenendo conto delle indicazioni del PTC medesimo (Scheda 10B).

Inoltre, nella relazione di avvio, alla sezione dedicata al Piano Territoriale di Coordinamento, per quanto riguarda l'indicazione degli Ambiti a Ridotto Potenziale Antropico (A.R.P.A.), si fa presente che oltre a quelli indicati, il territorio del Comune di Orbetello comprende in parte anche l'A.R.P.A. "IG47 Tombolo di Capalbio e Lago di Burano".

**Dossier del Territorio Urbanizzato ai sensi dell'articolo 4, LRT 65/2014 e Aree di trasformazione esterne al TU**

##### **1.3 - Talamone - Sosta attrezzata**

La previsione riguarda un'area di sosta attrezzata che da un esame speditivo delle indagini geologiche del vigente R.U. si tratta di un'area ad elevata vulnerabilità idrogeologica interessata da ingressione cuneo salino e stress idrico, ricadente in classe di pericolosità geomorfologica III e in Pericolosità Idraulica Molto Elevata. Oltre alle criticità geologiche sopra ricordate rileviamo che l'area in argomento appare corrispondere al sito "discarica Poderino", questo incluso nei procedimenti di bonifica in fase attiva (vedi documento preliminare di VAS e riferimenti al sistema "sisbon" dell'ARPAT).

Per quanto sopra riportato si manifestano tali criticità circa la futura fattibilità dell'intervento e si suggerisce di valutare una possibile localizzazione alternativa verso una zona limitrofa meno afflitta da tali criticità.

##### **1.4 - Talamone - Area attrezzata Kitesurf .**

La previsione riguarda l'area attrezzata Kitesurf la cui indicazione localizzativa pare interferire con la previsione "V4.1: pineta di Talamone" del vigente RU che recepisce l'intervento di cui all'art.16, c.9 delle norme e scheda 15A (punto 6 agenda di coordinamento territorio e ambiente).

Per quanto sopra riportato il perimetro della trasformazione 1.4 dovrà valutare la previsione del PTC ad oggi circa la ricostituzione della pineta litoranea.

##### **2- Fonteblanda - Area artigianale**

L'obiettivo indicato nel documento comunale è quello della riqualificazione e potenziamento dell'insediamento artigianale esistente a Fonteblanda anche attraverso un ampliamento a nord-est.

Si fa presente che per la definizione della previsione sono da tenere in generale a riferimento i criteri di cui all'art.30 "Attività secondarie e terziarie" delle Norme del P.T.C..

In particolare si ricorda quanto previsto al c.8 del suddetto art.30: "Nel perseguire gli obiettivi qualitativi di cui al precedente art. 27, si porrà particolare attenzione alla morfologia e agli assetti complessivi di ciascun sito produttivo, con specifica considerazione dei seguenti requisiti generali: rispetto del principio insediativo caratterizzante; mantenimento dei caratteri fisici del territorio; adeguato distanziamento dal percorso principale; adeguata dotazione di verde come filtro ecologico e fondale percettivo; contenuto consumo di

*suolo, grazie a indici volumetrici e rapporti di copertura sufficientemente elevati; elevata qualità urbana; impiantistica e organizzazione produttiva adeguate a un uso ottimale delle risorse.”*

### **3 - Albinia - Ex Aereonautica militare**

L'obiettivo indicato nel documento comunale è quello del potenziamento del nodo urbano di Albinia e della rete verde di parchi urbani e aree naturalistiche attraverso una trasformazione che preveda la dotazione di infrastrutture di eccellenza dedite alla cura della salute, al benessere e allo sport e che possano servire il bacino turistico della bassa grossetana e una quota residuale di edificazione a fini residenziali, contenuta all'interno del TU, al fine di rafforzare «l'effetto città» dell'ambito, e riqualificare le aree di margine a sudest;

Per la definizione della previsione si fa presente che sono da tenere a riferimento in generale i criteri del P.T.C. di cui all'art.26 “Governo dello sviluppo insediativo” e all'art.27 “Criteri qualitativi” delle Norme del P.T.C..

Si ricorda inoltre, in particolare, quanto tra l'altro contenuto nel c.8 del suddetto art.27 che prevede di definire i criteri di inserimento ambientale, paesistico, urbanistico ed edilizio utili a rendere ogni intervento omogeneo rispetto al contesto.

### **4 - Ex Sipe Nobel**

L'obiettivo indicato nel documento comunale è quello della riqualificazione dell'area edificata e realizzazione di un parco attrezzato per implementare la rete verde di parchi urbani e aree naturalistiche per l'offerta di attività per il tempo libero. In questa trasformazione saranno ammissibili:

- il riuso degli edifici esistenti all'interno del TU;
- la realizzazione di un parco per incrementare il sistema di parchi e aree naturalistiche.

Per la definizione della previsione si rimanda a quanto evidenziato per il precedente punto “3 - Albinia - Ex Aereonautica militare”.

Inoltre, dalla relazione di avvio del procedimento si rileva che il Comune ha intenzione di utilizzare tale area, congiuntamente a quella della zona ex-aereonautica di Albinia, come nuova risorsa per un sistema integrato dei Parchi con il recupero degli edifici esistenti. In relazione a tale strategia di intervento si evidenzia la necessità di perseguire l'obiettivo del migliore recupero in termini paesaggistici ed ambientali anche attraverso la valorizzazione dei caratteri forestali tipici dell'area per lo più rappresentati da arbusteti e macchia mediterranea (ad esempio rafforzando la presenza del tessuto forestale tipico della zona) e mediante azioni di tutela dell'acquifero dell'area carsica di Poggio del Leccio (quale acquifero strategico ai fini idropotabili, così come definito negli atti di governo comunali vigenti e rappresentato nella Tavola 2 del PTC).

### **Implementazione del quadro conoscitivo, funzionale alla Pianificazione dello specchio marittimo**

Per le finalità di armonizzare la visione, le strategie e le politiche dello spazio marino, così come da protocollo d'intesa “*per la definizione e messa in opera delle priorità programmatiche di Orbetello, in relazione alla redazione degli strumenti comunali di pianificazione territoriale ed urbanistica*” recentemente sottoscritto dalla Regione Toscana, dalla Provincia di Grosseto ed il Comune di Orbetello, si forniscono indicazioni utili ai fini dell'implementazione del quadro conoscitivo funzionale alla Pianificazione dello specchio marittimo.

Tali indicazioni riguardano i progetti di “ripopolamento ittico a mare” che nel corso degli anni la Provincia di Grosseto ha realizzato nel litorale tra Talamone e Giannella ovvero nello spazio marittimo antistante anche al territorio comunale di Orbetello. Gli interventi consistono nell'immersione a mare di manufatti speciali in cls dislocati in aree conterminata che oltre alle funzioni di ripopolamento ittico svolgono anche funzioni di contrasto alla pesca a strascico.

Gli interventi eseguiti, ed uno in corso di esecuzione,.... “*si riportano le rispettive coordinate geografiche (WGS84):.....*”

### **Implementazione del quadro conoscitivo in materia di risorse territoriali in coerenza con il PTC**

**a) Fascia costiera:** si ricorda che il tema è trattato all'art.14 “costa e litorali” delle norme del vigente PTC e nella relativa scheda 6A. Per i litorali sabbiosi è prevista un'articolazione secondo tre classi di Sensibilità (e valore) ambientale (S.A.). Per entrambi i litorali sabbiosi e rocciosi sono indicate regole base da recepire nel PS. Per la perimetrazione e la sottoclassificazione delle classi di Sensibilità Ambientale si deve fare riferimento anche alla rappresentazione dei “sistemi morfogenetici” del P.I.T..

**b) Quadro conoscitivo e tutela dei beni geologici (geositi):** la direttiva contenuta nel P.T.C. (vedi art.10, c.13 - Acqua e suolo: tutela delle risorse e art. 19, c.3 - Emergenze morfo-ambientali delle norme di piano e relativa scheda 5D – emergenze geologiche e speleologiche) costituisce, per i Comuni, il riferimento per la

tutela e la valorizzazione dei geositi. A tal fine i Comuni devono fare riferimento al quadro conoscitivo del P.T.C. che recentemente ha conosciuto importanti aggiornamenti in seguito ad approfondimenti di indagine scientifica in materia di beni ed emergenze geologiche. In particolare si evidenzia che in ragione degli approfondimenti scientifici sopra richiamati, alcuni dei geositi rappresentati nelle tavole del quadro conoscitivo del P.T.C. approvato con DCP n.20/2010, non sono stati ritenuti meritevoli di essere confermati come Geositi di Interesse Locale ed in altri casi sono state apportate modifiche alla loro rappresentazione localizzativa.

L'aggiornamento in argomento è il risultato ottenuto:

- dalla consultazione degli elaborati appartenenti al quadro conoscitivo del vigente Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico della Regione Toscana;
- dal confronto degli elaborati regionali con il P.T.C. vigente e con i suoi più recenti aggiornamenti di studio scientifico (anno 2013-2017) eseguiti dall'Università degli Studi di Siena, Dipartimento delle Scienze delle Terre.

Qui di seguito si riportano sinteticamente i risultati (i cui dettagli, viste le dimensioni della documentazione, saranno trasmessi successivamente con separata nota):

- GIR 13 "Laguna di Orbetello", Geotopo/geosito di Interesse Regionale istituito con D.G.R.T. n.26 del 26/03/2014
- GIL 70 Geosito di Interesse Locale denominato Grotta Gianninoni all'interno del del Parco Regionale della Maremma
- GIL 117 Geosito di Interesse Locale denominato Sgrottati all'interno del del Parco Regionale della Maremma
- GIL 118 Geosito di Interesse Locale denominato Grotta di Stoppa all'interno del del Parco Regionale della Maremma
- GIL 119 Geosito di Interesse Locale denominato Grotta del Pescinone all'interno del del Parco Regionale della Maremma
- GIL 120 Geosito di Interesse Locale denominato Il quaternario delle Cannelle presso la Cala delle Cannelle all'interno del Parco Regionale della Maremma
- GIL 121 Geosito di Interesse Locale denominato Piega di Torre Cannelle all'interno del del Parco Regionale della Maremma
- GIL 122 Geosito di Interesse Locale denominato Grotta dello Zucchero all'interno del del Parco Regionale della Maremma
- GIL 123 Geosito di Interesse Locale denominato Foce e falesia dell'Osa presso la foce del Torrente Osa

Si ricorda infine che la disciplina provinciale per le emergenze geologiche e speleologiche è contenuta all'art.10, c.13 delle Norme e scheda 5D del vigente Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Grosseto e che ciascuna relazione descrittiva dei geositi contiene un apposito paragrafo denominato "indirizzi per la tutela e la valorizzazione".

- [la nota è prevalentemente inerente i contributi relativi al quadro conoscitivo \(LRT 65/14\).](#)

## **5. ACQUEDOTTO DEL FIORA – PROT. Arrivo N. 21198/2019 del 22-05-2019**

Il contributo evidenzia che i dati inerenti il territorio comunale sono pubblicati nel rapporto di sostenibilità periodicamente dal gestore.

In merito alla gestione acque reflue l'unico impianto di depurazione in gestione ad AdF è quello a servizio di Polverosa.

In merito all'approvvigionamento idrico e a nuovi allacci alla rete fognaria e all'impianto di depurazione in gestione potranno essere valutati una volta definito gli interventi con più precisione.

Qualora sia in previsione il passaggio alla pubblica gestione delle opere di urbanizzazione realizzate, il progetto delle stesse deve essere concordato co AdF. In caso di interferenze il progetto per la risoluzione delle stesse sarà da approvare da AdF e a carico del proponente.

- [la nota è prevalentemente inerente i contributi relativi al quadro conoscitivo \(LRT 65/14\).](#)

## **6. AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE APPENNINO SETTENTRIONALE – PROT. Arrivo N. 21137 del 21-05-2019.**

In merito al procedimento in oggetto per l'avvio del procedimento per la definizione del Piano Strutturale di Orbetello nonché per la conseguente verifica del quadro conoscitivo e delle valutazioni ambientali ed urbanistiche, si richiamano i precedenti contributi inoltrati a codesto Comune con le seguenti note: *ns. prot.*

3443 del 9.8.2017; ns. prot. 4806 del 12.10.2017; ns. prot. 5110 del 5.7.2018; ns. prot. 154 del 9.1.2019; ns. prot. 1606 del 26.2.2019.

Inoltre, considerate le competenze di questa Autorità derivanti dai propri strumenti di pianificazione vigenti, si precisa che, ai fini del perfezionamento del procedimento in argomento, si dovrà tener conto di quanto esplicitamente contenuto nei piani e nelle relative discipline di piano che interessano l'ambito territoriale comunale in oggetto, compreso nel bacino Toscana Sud, con particolare riferimento a:

**-Piano di gestione del rischio alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PGRA) – Il PGRA (approvato con DPCM 27 ottobre 2016, pubblicato in G.U. n. 28 del 3 febbraio 2017, consultabile sul sito, [www.appenninosettentrionale.it](http://www.appenninosettentrionale.it)) rappresenta lo strumento di pianificazione di riferimento per la pericolosità ed il rischio di alluvioni nel territorio del bacino; il PGRA sostituisce il PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) per quanto riguarda la pericolosità da alluvione. Nella definizione delle previsioni urbanistiche le amministrazioni sono tenute al rispetto della disciplina di PGRA con particolare riferimento al Capo II, Sezione I “Pericolosità da alluvione – Norme e indirizzi a scala di bacino”.**

Per le modifiche alla pericolosità da alluvione del reticolo secondario (art. 14, commi 5, 6 e 7) il Comune, o i Comuni interessati in forma associata, possono procedere direttamente a riesami ed aggiornamenti della pericolosità da alluvione, previa richiesta a questa Autorità delle condizioni al contorno che dovranno essere rispettate nelle elaborazioni.

Le elaborazioni, che dovranno essere svolte secondo le modalità indicate all'Allegato 3 della Disciplina di PGRA, saranno oggetto di confronto e valutazione da parte dell'Ufficio del Genio Civile e, quindi, dovranno essere comunicate a questa Autorità che provvederà ad integrarle, previa verifica del rispetto delle condizioni al contorno, nel quadro di pericolosità del bacino. Nella definizione delle previsioni urbanistiche le amministrazioni sono tenute al rispetto della disciplina di PGRA con particolare riferimento al Capo II, Sezione I “Pericolosità da alluvione – Norme e indirizzi a scala di bacino”.

**Nelle aree P3**, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Disciplina di piano, sono da consentire gli interventi che possono essere realizzati in condizione di gestione del rischio idraulico, tenendo conto dei seguenti indirizzi per gli strumenti di governo del territorio:

- privilegiare le trasformazioni urbanistiche tese al recupero della funzionalità idraulica;
- evitare le previsioni di nuova edificazione, salvo che non siano possibili localizzazioni alternative, comunque subordinate al rispetto delle condizioni di gestione del rischio idraulico;
- subordinare la previsione e realizzazione di interventi di ristrutturazione urbanistica al rispetto delle condizioni di gestione del rischio idraulico.

**Nelle aree P3 non** sono inoltre consentiti gli interventi di cui all'art. 7, comma 3.

**Nelle aree P2**, ai sensi degli artt. 9 e 10 della Disciplina di piano, sono da consentire gli interventi che possono essere realizzati in condizione di gestione del rischio idraulico, tenendo conto dei seguenti indirizzi per gli strumenti di governo del territorio:

- privilegiare le trasformazioni urbanistiche tese al recupero della funzionalità idraulica;
- subordinare le previsioni di nuova edificazione al rispetto delle condizioni di gestione del rischio idraulico;
- evitare le previsioni che comportano la realizzazione di sottopassi, se non diversamente localizzabili;
- subordinare le previsioni di volumi interrati al rispetto delle condizioni di gestione del rischio idraulico.

**Nelle aree P1** la realizzazione degli interventi deve comunque garantire il rispetto delle condizioni di mitigazione e gestione del rischio idraulico sulla base della disciplina da stabilirsi da parte della Regione Toscana.

**-Piano di bacino stralcio “Assetto Idrogeologico “(PAI), per la pericolosità e il rischio da frana - Il PAI (Deliberazione 25 gennaio 2005 n. 12, Approvazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico per il bacino di rilievo regionale Ombrone, in BURT n. 7 del 16.2.2005):** mantiene i propri contenuti per quanto riguarda la pericolosità ed il rischio da frana nel bacino. Il PAI “frane” è lo strumento del Piano di Bacino per l'individuazione delle aree a pericolosità da frana e da processi geomorfologici di versante e definisce, in base al proprio quadro conoscitivo, norme e condizioni di uso a cui le amministrazioni si devono attenere per la predisposizione dei propri strumenti urbanistici e per le eventuali varianti.

Si precisa che, con decreto del Segretario Generale di questa Autorità n. 6 del 19 febbraio 2018, si è preso atto dei quadri conoscitivi in merito alla pianificazione di bacino trasferiti dalla Regione Toscana con nota n. 2617 del 06.07.2017. Lo shape-file disponibile è consultabile all'indirizzo:

[http://www.adbarno.it/pagine\\_sito\\_opendata/gds\\_md\\_scheda\\_completa.php?id\\_ds=2841](http://www.adbarno.it/pagine_sito_opendata/gds_md_scheda_completa.php?id_ds=2841).

Si ricorda, infine, che nelle aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (PFME) ed elevata (PFE) sono consentiti, rispettivamente, gli interventi di cui all'art. 13 e 14 delle relative Norme di piano.

Ove, tuttavia, la pericolosità descritta dalla cartografia del PAI Toscana Sud, nel suddetto shape-file, non risulti coerente con lo stato dei luoghi e con il quadro conoscitivo degli strumenti urbanistici vigenti, è necessario attivare il procedimento di adeguamento del PAI, secondo quanto previsto all'art. 24 del PAI Toscana Costa medesimo.

Tale procedimento è finalizzato a rendere coerenti i quadri conoscitivi del PAI con le perimetrazioni della pericolosità geologica del 53/R.

Si informa che gli indirizzi per l'impostazione tecnica del procedimento di adeguamento al PAI sono disponibili all'indirizzo internet [http://www.adbarno.it/adb/?page\\_id=2504](http://www.adbarno.it/adb/?page_id=2504), i cui criteri possono costituire indicazione generale anche per il PAI del bacino Toscana Sud, con particolare riferimento alle aree interessate da processi attivi.

**-Piano di Gestione Acque delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PdG) – Il PdG, approvato con DPCM 27 ottobre 2016, pubblicato in G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017 consultabile sul sito [www.appenninosettentrionale.it](http://www.appenninosettentrionale.it), rappresenta lo strumento di pianificazione e gestione della risorsa idrica per l'intero distretto dell'Appennino Settentrionale previsto dalla dir. 2000/60/CE. Finalità del Piano è il raggiungimento del buono stato ambientale per tutti corpi idrici, superficiali e sotterranei.**

Le nuove previsioni non dovranno quindi produrre deterioramento di corpi idrici eventualmente interessati né essere causa del non raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal Piano.

## **7. REGIONE TOSCANA - Settore Pianificazione del Territorio – Prot. N. 21831 del 27-05-2019 – Contributo prevalentemente ai sensi dell'art. 17 della L.R. 65/2014.**

Il presente contributo viene formulato, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 65/2014, al fine di evidenziare alcuni elementi da approfondire per ottenere una maggior coerenza con gli atti della programmazione e pianificazione territoriale regionale.

Si ricorda ... la deliberazione del Consiglio regionale n. 37 del 27 marzo 2015 “Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio)”. La disciplina dei beni paesaggistici è parte integrante del P.I.T. e pertanto si dovrà verificare la compatibilità delle trasformazioni e delle azioni previste dal procedimento in oggetto con la suddetta integrazione.

Con riferimento all'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato di cui all'art. 4 della L.R. 65/2014, si ricorda l'art. 3 del DPGR n. 32/R del 5 luglio 2017 secondo cui “...1. Nell'ambito degli atti di avvio del procedimento di cui all'articolo 17 della L.R. 65/2014 per la formazione del piano strutturale e del piano strutturale intercomunale le amministrazioni comunali definiscono il perimetro del territorio urbanizzato, allo scopo di individuare eventuali ipotesi di trasformazione subordinate al parere della conferenza di copianificazione, di cui all'articolo 25 della L.R. 65/2014...”. Pertanto in sede di avvio i perimetri hanno solo carattere indicativo. L'individuazione del perimetro è definita nella relazione tecnica di cui all'articolo 18 comma 2 della L.R. 65/2014, allegata all'adozione degli atti, con la descrizione delle operazioni compiute, adeguatamente motivate, e con riferimento all'eventuale inserimento di aree funzionali alle strategie di riqualificazione e rigenerazione urbana, di cui all'articolo 4, comma 4, della L.R. 65/2014.

Si ricorda inoltre l'art. 1 delle “Linee guida di raccordo tra le disposizioni contenute nella legge regionale 65/2014 (Norme per il governo del territorio) e la disciplina del PIT con valenza di piano paesaggistico”, Allegato 1 della DGR n. 682 del 26/06/2017, secondo cui “...1. I piani strutturali e i piani strutturali intercomunali individuano il perimetro del territorio urbanizzato nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della l.r. 65/2014 e tenendo conto delle indicazioni contenute nell'Abaco delle invarianti strutturali del PIT, Invariante III, Morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee quale guida metodologica, con le seguenti modalità: a) ricognizione dei morfotipi della città contemporanea di cui all'Abaco delle invarianti strutturali del PIT; b) definizione dei margini urbani, finalizzata alla loro qualificazione, facendo riferimento alle Linee Guida per la riqualificazione paesaggistica dei tessuti urbanizzati della città contemporanea. Tale

individuazione tiene conto anche delle strategie di riqualificazione e rigenerazione urbana, inclusi gli obiettivi di soddisfacimento del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, qualora ciò contribuisca a qualificare il disegno dei margini urbani; c) inclusione nel territorio urbanizzato delle previsioni di piani attuativi o di progetti unitari convenzionati già approvati, se di iniziativa pubblica, o già convenzionati, se di iniziativa privata. 2. Le perimetrazioni dell'urbanizzazione rappresentate nella Carta del Territorio Urbanizzato in scala di 1:50.000 del PIT hanno valore indicativo...”.

Detto quanto sopra si evidenzia fin d'ora che i perimetri rappresentati hanno necessità di maggiori approfondimenti ed argomentazioni, apparendo apparendo in alcuni casi particolarmente ampi.

Con riferimento alla Conferenza di Copianificazione di cui all'art. 25 della L.R. 65/2014, si ricorda che il piano strutturale non ha valenza conformativa della disciplina dell'uso del suolo pertanto sono oggetto di conferenza le eventuali strategie di PS esterne ai perimetri del territorio urbanizzato di cui all'art. 4 della L.R. 65/2014. Sarà poi il PO a localizzare e disciplinare, in sede di copianificazione, gli interventi specifici.

Si evidenzia inoltre che al fine della convocazione ed esecuzione della conferenza suddetta, risulta indispensabile che la richiesta di convocazione sia integrata con una relazione del responsabile del procedimento e/o con schede di dettaglio dove emergano, per ogni previsione, le argomentazioni relative alle verifiche di cui al comma 5 dell'art. 25 della legge regionale (conformità al PIT, alternative di riutilizzazione/riorganizzazione degli insediamenti e infrastrutture esistenti, interventi compensativi e mitigativi) anche in relazione alla eventuale presenza di vincoli paesaggistici formalmente riconosciuti.

Si ricorda infine al Responsabile del procedimento l'inserimento dei dati relativi al dimensionamento del Piano nelle applicazioni web sul sito istituzionale della Regione Toscana, relative alle conferenze di copianificazione ed al monitoraggio di cui all'art. 15 della L.R. 65/2014.

...si prega infine di voler trasmettere all'Ufficio del Garante (email: [ufficiogarante@regione.toscana.it](mailto:ufficiogarante@regione.toscana.it)) il Rapporto del garante comunale allegato alla Delibera di adozione e/o approvazione e, nella fase di avvio, il

## **7.1 Regione Toscana - Allegato contributo del Settore Servizi Pubblici locali, Energia e Inquinamenti**

Contributo prevalentemente ai sensi dell'art. 17 della L.R. 65/2014.

### **COMPONENTE ATMOSFERA**

La gestione della qualità dell'aria ai fini della tutela della risorsa, di competenza delle Regioni secondo quanto previsto dai disposti del D.Lgs. 155/2010, si attua sulla base della suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati in base ai livelli di qualità dell'aria rilevati dalla rete di monitoraggio. Questa competenza si attua in accordo con quanto previsto dalla Legge regionale 9/2010 “Norme per la tutela della qualità dell'aria” che nel dettaglio ripartisce le competenze in materia tra le Amministrazioni locali.

Con le Deliberazioni 964/2015 e 1182/2015 è stata effettuata la zonizzazione citata e sono stati individuati i Comuni che presentano criticità relativamente ai valori di qualità dell'aria misurati e per tale motivazione sono tenuti all'elaborazione di appositi Piani di Azione Comunale (PAC).

Nell'elaborazione di questi piani, tutti i Comuni individuati devono prevedere interventi strutturali, cioè interventi di natura permanente finalizzati al miglioramento nonché al mantenimento della qualità dell'aria ambiente attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera. Inoltre tra questi Comuni, quelli indicati dall'allegato 3 della predetta DGR 1182/2015, devono prevedere anche interventi contingibili di natura transitoria, da porre in essere solo nelle situazioni a rischio di superamento dei valori limite, finalizzati a limitare il rischio dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite dalla normativa nazionale, attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera.

I Comuni sottoposti agli obblighi citati sono: *(non Orbetello)*...

..... I Comuni di cui sopra adeguano agli interventi inseriti nei propri PAC i rispettivi regolamenti edilizi, i piani urbani della mobilità ed i piani urbani del traffico e, ove ne sia prevista l'adozione, i piani degli orari.

I PAC prevedono interventi e azioni per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione della strategia e degli obiettivi definiti nel PRQA. Inoltre, i comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti edilizi, i piani urbani della mobilità e i piani urbani del traffico ai contenuti dei PAC.

Per tutte le altre realtà territoriali in cui i livelli degli inquinanti rispettano i valori limite di qualità dell'aria, occorrerà garantire che, nelle trasformazioni del territorio, vengano adottate le misure necessarie a preservare la migliore qualità dell'aria ambiente.

Il Consiglio regionale con deliberazione 18 Luglio 2018, n. 72 ha approvato il Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PROA) il cui testo è scaricabile all'indirizzo web:....

Il Piano è l'atto di governo del territorio attraverso con il quale la Regione Toscana persegue in attuazione del Programma regionale di sviluppo 2016-2020 e in coerenza con il Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) si pone l'obiettivo di migliorare la qualità dell'aria ambiente.

Le disposizioni prescrittive del Piano, indicate nella Parte IV "Norme Tecniche di attuazione" del documento (pag. da 119 a 127) devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti sia pubblici che privati e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi. Gli enti pubblici provvedono tempestivamente all'adeguamento delle previsioni degli strumenti di pianificazione e degli atti amministrativi non più attuabili per contrasto con le prescrizioni sopravvenute.

In particolare all'art. 10 – che si riporta di seguito - delle NTA sopra riportate dal titolo "Indirizzi per gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica" è specificato:

*1. Il presente articolo detta indirizzi per la valutazione della risorsa aria in sede di formazione o modifica degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica di cui alla L.R. 65/2014 sottoposti alle procedure di valutazione ambientale di cui alla l.r. 10/2010. I soggetti competenti alla formazione o modifica di tali strumenti di pianificazione, valutano se tali atti comportano aggravio del quadro emissivo, ne verificano gli effetti sulla qualità dell'aria ed eventualmente individuano adeguate misure di mitigazione e compensazione.*

*In particolare si dovranno prevedere prescrizioni differenziate a seconda che lo strumento di pianificazione riguardi "aree di superamento" come indicate con specifica deliberazione della Giunta regionale, aree non critiche ma contermini alle "aree di superamento", aree non critiche. Si forniscono le seguenti indicazioni:*

*a) Nelle aree del territorio regionale in cui i livelli di qualità dell'aria sono già nella norma gli atti di governo del territorio e i piani settoriali- in particolare sui temi della mobilità, delle attività produttive e del condizionamento degli edifici - devono tendere a modelli organizzativi rivolti a un miglioramento dell'efficienza negli usi finali dell'energia e, più in generale, a una riduzione dei consumi e al contenimento delle emissioni inquinanti;*

*b) Nelle "aree di superamento", le amministrazioni competenti, in sede di formazione o di variazione degli atti di governo del territorio, qualora riscontrino un aggravio del quadro emissivo esistente, e scenari ex post che creino condizioni per un potenziale peggioramento della qualità dell'aria ambiente, dovranno approfondire tale problematica all'interno dei documenti di valutazione ambientale. Tale approfondimento dovrà individuare possibili azioni di mitigazione e valutarne l'effetto sulla qualità dell'aria, con l'obiettivo di eliminare o ridurre per quanto possibile gli effetti negativi. In tal senso le amministrazioni verificano la coerenza dei propri atti con il PRQA;*

*c) Nelle aree contermini alle "Aree di superamento", le amministrazioni competenti in sede di formazione o di variazione degli atti di governo del territorio qualora riscontrino un aggravio del quadro emissivo esistente, e scenari ex post che creino condizioni per un potenziale peggioramento della qualità dell'aria ambiente nelle "aree di superamento" dovranno approfondire tale problematica all'interno dei documenti di valutazione ambientale. Tale approfondimento dovrà individuare possibili azioni di mitigazione, anche attraverso la sottoscrizione di appositi accordi con le amministrazioni delle "aree di superamento" contermini interessate, e valutarne l'effetto sulla qualità dell'aria, con l'obiettivo di eliminare o ridurre per quanto possibile gli effetti negativi.*

*In tal senso le amministrazioni verificano la coerenza dei propri atti con il PRQA.*

*2. La Giunta regionale delibera linee guida sull'edilizia sostenibile di cui all'articolo 220 della l.r. 65/2014 che prevedono specifiche premialità per soluzioni di climatizzazione degli edifici e produzione di acqua sanitaria che comportino emissioni in atmosfera nulle (quali ad esempio le pompe di calore e pannelli solari termici).*

Si ricorda che:

....

- Il mancato recepimento delle misure stabilite nel PRQA costituisce violazione di norme attuative del diritto comunitario e rende il soggetto inadempiente responsabile, ai sensi dell'articolo 43 della legge del 24 dicembre 2012 n. 234, degli oneri finanziari derivanti da eventuali sentenze di condanna rese dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee.

## **COMPONENTE ENERGIA**

Va innanzitutto premesso che lo strumento urbanistico, che ha un periodo applicativo di svariati anni e effetti sul territorio permanenti, deve inevitabilmente rapportarsi a un sistema energetico entrato da pochi anni in una profonda trasformazione. Si riassume lo scenario di natura energetica con cui lo strumento urbanistico si confronta o dovrà confrontarsi:

*costi ambientali ed economici crescenti per l'energia prodotta da fonti fossili in grandi centrali lontane dalle aree residenziali + necessità urgente di contrarre le emissioni in atmosfera climalteranti (in particolare CO<sub>2</sub>): quindi necessità di abbattere i consumi e di decuplicare, anche nel tessuto urbano, la produzione di energia da fonti rinnovabili.*

*Dopo la strategia UE al 2020 (Consiglio Europeo 08/03/2007: 20% di riduzione consumi, 20% di riduzione emissioni, 20% produzione da fonti rinnovabili) il Consiglio Europeo 23/10/2014 ha definito la Strategia UE 2030, rialzando poi a dicembre 2018 alcuni target:*

*- al 2030 riduzione almeno del 40% di gas serra (rispetto ai livelli del 1990);*

*- al 2030 almeno 32% dei consumi energetici da rinnovabili (rialzato nel 2018 dal 27% originariamente fissato nel 2014);*

*- al 2030 obiettivo indicativo di almeno il 32,5% di riduzione consumi rispetto alle proiezioni attuali (rialzato nel 2018 dal 27% originariamente fissato nel 2014).*

*Mentre la Commissione Europea nella Energy Roadmap 2050 (Communication from the Commission COM/2011/0885) mira a un calo del 85% delle emissioni di CO<sub>2</sub> del settore energetico.*

*Ad oggi sono stati formalizzati anche obiettivi di dettaglio nelle direttive 2018/2001/UE (che ha sostituito la Dir. 2009/28/CE) sulle rinnovabili, Dir. 2010/31/CE sulla prestazione energetica nell'edilizia, Dir. 2012/27/UE sull'efficienza energetica (recentemente aggiornata con Dir 2018/2002), Dir. 2018/410/UE (che, dopo la Dir. 2009/29/CE, ha ulteriormente aggiornato la Dir. 2003/87/CE) sulle emissioni in atmosfera. Si ricordano i target più significativi:*

*- per l'efficienza energetica degli edifici (L. 90/2013): entro 31/12/2020 edifici di nuova costruzione "a energia quasi zero" e forte riqualificazione, in parte volontaria ma in parte anche obbligatoria, degli edifici esistenti;*

*- per le fonti rinnovabili: dopo la quota obbligatoria di consumo al 2020 (Toscana 16,5% di sole rinnovabili termiche ed elettriche, per cui erano previste anche sanzioni in caso di mancato raggiungimento) è in via di definizione la quota minima obbligatoria al 2030 di consumo da FER per l'Italia; sarà intorno al 30% al 2030 (vedi Schema di Piano Nazionale Clima Energia 2018).*

*Dati gli obiettivi della UE al 2050 quindi entro 3 decenni i sistemi urbani dovranno consumare (facendo riferimento alla COM/2011/0885 "Energy Roadmap 2050") almeno il 40% di energia in meno e dare un importante contributo nella produzione e stoccaggio energetici.*

*Gli obiettivi predetti si presentano di difficile conseguimento e richiedono particolare impegno su più fronti, con l'utilizzo simultaneo di una pluralità di opzioni tecnologiche riguardanti sia l'abbattimento dei consumi del tessuto urbano sia la produzione diffusa di energia a emissioni fortemente ridotte.*

*Meccanismi già individuati (in ambito Europeo, nazionale, regionale) per il perseguimento degli obiettivi succitati.*

*Per semplicità di analisi li dividiamo in :*

*a) meccanismi per l'edilizia sostenibile;*

*b) meccanismi per la realizzazione delle infrastrutture energetiche (non comprese nell'edilizia civile).*

*Si dettagliano quindi di seguito alcuni dei meccanismi normativi succitati di cui lo strumento urbanistico deve tenere conto, con alcune indicazioni sul loro impatto territoriale:*

*a1) Prescrizioni minime di efficienza energetica per i nuovi edifici e le manutenzioni straordinarie, emanate nel recepimento della DIR 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia.*

*In applicazione della Direttiva 2010/31/UE con la Legge 90/2013 è stato aggiornato il D.Lgs. 192/2005 e quindi varato il D.M. 26/06/2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici". La norma impone che entro il 2020 (entro il 2018 nel caso di edifici pubblici) i nuovi edifici dovranno avere un consumo energetico "quasi zero"; contemporaneamente tramite il sistema delle ristrutturazioni dovrà massicciamente aumentare la prestazione energetica del tessuto edilizio esistente.*

*Lo strumento urbanistico deve innanzitutto richiamare gli obblighi dettati dalla normativa vigente (i requisiti minimi stabiliti in applicazione del D.Lgs. 192/2005).*

*Lo strumento potrebbe anche chiedere requisiti più stringenti: va però considerato che la recente normativa nazionale, su impulso della UE, è, diversamente che in passato, assai stringente.*

*All'Ente locale spetta il fondamentale compito di permettere, nel rispetto dei valori dei singoli territori, le trasformazioni edilizio/tecnologiche che consentano il conseguimento di tali target qualitativi. Rileva al riguardo segnalare che le prescrizioni di cui sopra non sono di possibile conseguimento senza una progettazione (anche urbanistica) adeguata.*

*Si pensi ad es. al c.d. "diritto al sole": illuminazione naturale e assenza di ombreggiamenti che tagliano la produttività degli impianti solari. O alla possibilità di intervenire con forti coibentazioni e con l'istallazione di tetti ventilati o c.d. tetti freddi (attenzione quindi a divieti confliggenti su materiali e colori).*

*Si pensi anche alla previsione o predisposizione di reti di teleriscaldamento da associarsi a impianti a fonti rinnovabili o ad alta efficienza.*

*Si ricorda infine il problema fondamentale dato dalla debolezza dei controlli edilizi sul rispetto delle prescrizioni di tale normativa (oggi il D.M. 26/06/2015) che pure dovrebbero generare un sistema di relazioni progettuali (relazione ex L. 10/91), asseverazioni di fine lavori, attestati (APE - Attestato di prestazione energetica) .*

a2) Prescrizioni minime di fonti rinnovabili ad oggi ancora definite dal DLGS 28/2011 art.11, nel caso di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti.

Si ricorda che l'inosservanza di tali prescrizioni comporta, ai sensi del dlgs 28/2011, il diniego del rilascio del titolo edilizio.

Per il D.Lgs. 28/2011 "edificio di nuova costruzione" è quello la cui richiesta di titolo edilizio è stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. (29 marzo 2011); "edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante" è l'edificio demolito e ricostruito, o l'edificio di SUL>1000mq soggetto a ristrutturazione integrale dell'involucro.

L'art. 11 e l'allegato 3 di tale D.Lgs. dovranno essere rafforzati ma sono ancora oggi la base della disciplina nazionale sul tema: (eventuali obblighi previsti dai Comuni sulla stessa materia dovevano esser adeguati entro 180 gg; se non adeguati sono già decaduti da tempo).

Si ricorda che non basta documentare l'impossibilità tecnica a ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di fonti rinnovabili: tale non ottemperanza fa scattare obblighi sostitutivi maggiori sull'efficienza energetica (vedi Allegato 3 al D.Lgs.28/2011).

Si approfitta per ricordare anche che, con l'approvazione del PROA (piano sulla qualità dell'aria di cui alla delibera Consiglio Regionale 72/2018), in tutta la Toscana in caso di nuove costruzioni o anche semplici ristrutturazioni impiantistiche vigono specifici divieti sugli impianti termici civili a biomassa:

a) divieto di utilizzo della biomassa nelle "aree di superamento" dei "Comuni critici" per il materiale particolato fine PM10;

b) sul restante territorio possono essere installati ex novo solo generatori di calore a biomassa con qualità non inferiore alle quattro stelle di cui al D.M. 7/11/2017 n. 186 (Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide).

Lo strumento urbanistico deve innanzitutto essere coerente con il dettato del D.Lgs. 28/2011, evitando prescrizioni diverse nella stessa materia.

Gli obblighi minimi di FER si applicano anche nei Centri Storici, con riduzione del 50% (art. 11 del dlgs 28/2011). Lo strumento urbanistico ha però il fondamentale compito di individuare gli ulteriori immobili, oltre a quelli già notificati, il cui valore storico-artistico li sottrae agli obblighi del D.Lgs. 28/11 (art. 11 del dlgs 28/2011).

Lo strumento ha poi alcuni spazi residui sugli obblighi di FER negli edifici, relativamente agli interventi edilizi non contemplati dal dlgs 28/11: in particolare si potrebbero ipotizzare target anche per ristrutturazioni integrali degli immobili <1000mq.

L'ente locale ha soprattutto il difficile compito di assicurare la realizzabilità tecnica degli interventi: ad es. per realizzare il fotovoltaico servono tetti idonei, ampie superfici (in futuro, a parte l'edificato storico, dovranno essere coperte di pannelli praticamente le intere falde esposte a sud), e il sopracitato "diritto al sole"; mentre le pompe di calore richiedono spazi adeguati e una installazione corretta sia per l'aspetto estetico-percettivo sia per evitare ricadute negative (rumore, calore) sull'immediato intorno.

**b1) Incentivi pubblici ai privati per piccoli impianti a fonti rinnovabili. Incentivi statali su Fotovoltaico e altre fonti rinnovabili.**

La politica di governo del territorio dovrebbe fornire delle localizzazioni ed occasioni ad hoc per permettere ai privati di usufruire degli incentivi che la pubblica amministrazione dà a chi produce energia da rinnovabili.

Varie esperienze sono state già svolte in Italia. In Emilia Romagna gli strumenti urbanistici devono obbligatoriamente destinare a questi scopi specifiche aree. In Toscana si ricordano passate esperienze come "un ettaro di cielo" e simili.

In caso di interventi di trasformazione del territorio con volumetria rilevante va necessariamente verificata la possibilità della contemporanea installazione di impianti da FER di dimensione adeguata ai consumi previsti per l'area.

**b2) Realizzazioni di impianti e connesse reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento.**

Il D.Lgs.102/2014 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica) considera il collegamento alle reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento efficienti uno strumento valido per la riduzione complessiva dei consumi energetici.

La realizzazione di tali reti avviene con un coerente disegno degli atti di governo del territorio; una scelta in tal senso deve considerare che l'impianto di produzione di calore deve essere localizzato non troppo distante dall'area fornita.

Politica lungimirante potrebbe essere quella di lasciare comunque spazi sufficienti per adeguati sviluppi delle infrastrutture di rete.

**b3) Realizzazioni di impianti a fonte rinnovabile non direttamente connessi alle esigenze energetiche di un edificio.**

Si danno di seguito alcune indicazioni, certamente non esaustive, in merito:

• La legge nazionale stabilisce il principio della compatibilità di massima degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con le aree agricole (D.Lgs. 387/2003 art. 12 comma 7).

• Dal 2 gennaio 2011 hanno applicazione diretta le Linee Guida Nazionali sulle Fonti Rinnovabili (D.M. 10/09/2010). Per le stesse Linee Guida solo la Regione può stabilire divieti assoluti, in atti di pianificazione o programmazione, per determinate aree all'installazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (paragrafo 1.2 delle Linee Guida). Esse stabiliscono anche i parametri che l'Amministrazione deve seguire per verificare l'idoneità di un'area a determinati impianti.

• Il 10/02/2015 è stato definitivamente approvato il PAER (Piano Ambientale ed Energetico Regionale). Il piano oltre a stabilire indirizzi generali sulla realizzazione degli impianti, contiene negli allegati l'individuazione delle aree non idonee alla installazione di specifici impianti a biomassa, impianti eolici e richiama l'individuazione delle aree non idonee al fotovoltaico a terra, già effettuata dalla L.R. 11/2011, modificata dalla L.R. 56/2011 e completata dalla delibera C.R. 26/10/2011 n. 68.

• Negli allegati sono inoltre individuati criteri di installazione per gli stessi impianti eolici e a biomasse. Mentre sugli impianti fotovoltaici a terra e gli impianti fotovoltaici su frangisole il Consiglio Regionale aveva già individuato criteri di installazione con deliberazione 11/02/2013 n. 15.

• Lo strumento comunale, in presenza di questo quadro generale, non deve operare tramite divieti specifici alla installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in determinate aree del territorio di competenza, poiché sarebbe a rischio di illegittimità. In materia di aree non idonee richiamerà la legge regionale, i suoi atti attuativi, nonché il PAER.

• Lo strumento comunale può però fornire indicazioni, dettare congrue modalità di inserimento, stabilire specifiche qualitative su zone determinate, che anche gli impianti a fonte rinnovabile dovranno rispettare. Nel caso di tipologie di impianti FER sui quali la Regione ha già determinato criteri di inserimento le indicazioni di cui sopra dovranno qualificarsi come specificazioni/integrazioni a quanto determinato dalla Regione.

• Lo strumento urbanistico comunale può anche individuare zone, per le loro caratteristiche, privilegiate per l'installazione di determinati grandi/medi impianti da fonte rinnovabile; tale individuazione dovrà essere coerente con quanto dettato dalla L.R. 11/2011 e dal PAER in materia di aree non idonee, nonché dal PIT- piano paesaggistico (ad es. già la L.R. 11/2011 ha vietato grandi installazioni di fotovoltaico in area agricola e prescritto per i fotovoltaici a terra superiori a 20 kW distanze minime - art. 6 della L.R. 11/2011 come modificata dalla L.R. 56/2011).

### **COMPONENTE RUMORE**

Con riferimento alle procedure di cui agli articoli 17, 19 o 25 della L.R. n.65/2014, si fa presente che i Comuni devono adempiere alle prescrizioni contenute nell'art. 7 (Adeguamento degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali) della legge regionale 89/98 come di seguito riportato:

“1. I Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici con il piano di classificazione acustica entro 12 mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 5 comma 5, lettera b).

2. I piani strutturali, il cui procedimento di formazione, ai sensi della L.R. n. 65/2014, sia avviato successivamente all'adozione del piano di classificazione acustica devono essere adeguati con esso.

2 bis. In attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 2, della L. 447/1995, i comuni adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale disciplinando, in particolare, le modalità di controllo sul rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)”.

Gli indirizzi per il suddetto adeguamento sono dettati dagli artt. 13 e 14 del Regolamento di attuazione della legge regionale 89/98 approvato con DPGR n. 2/R/2014, unitamente all'Allegato 3 dello stesso Regolamento.

La Giunta Regionale Toscana con delibera n. 526 del 01/07/2013 ha approvato la copia informatica dei piani di classificazione acustica vigenti ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della L.R. n. 39/2011. Tali piani sono scaricabili dalla Cartoteca regionale al seguente indirizzo:

<http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html>

### **COMPONENTE RADIAZIONI NON IONIZZANTI E IONIZZANTI**

Inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza – fasce di rispetto elettrodotti

La normativa in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza (frequenza di rete 50 Hz) stabilisce che all'interno di determinate fasce di rispetto per gli elettrodotti, le sottostazioni e le cabine di trasformazione, “non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.” (l. 36/2001, art 4 comma 1, lettera h).

Il DPCM 08/07/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti” prevede all'articolo 6 che i gestori delle linee elettriche comunichino alle autorità competenti, tra le quali i Comuni interessati, l'ampiezza delle fasce di rispetto.

Si fa presente che la stragrande maggioranza degli elettrodotti fa capo a Terna Spa e RFI Spa.

Il DM 29/05/2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti” indica le modalità di calcolo della fascia di rispetto tridimensionale esatta, basata sull'obiettivo di qualità dei 3 microtesla per il campo di induzione magnetica. Il DM definisce inoltre, quale fascia semplificata bidimensionale, la Dpa “distanza di prima approssimazione” la quale garantisce il rispetto dell'obiettivo di qualità all'esterno della stessa. Solo nel caso che l'edificio in progetto risulti all'interno della Dpa, è necessario chiedere al gestore/proprietario della linea il calcolo esatto della fascia di rispetto tridimensionale nella particolare posizione desiderata per la verifica della compatibilità del progetto con l'obiettivo di qualità dei 3 microtesla.

Dunque per quanto sopra fatto presente è fondamentale che gli strumenti di pianificazione territoriale comunali riportino le suddette Dpa, Distanze di prima approssimazione, dagli elettrodotti, dalle sottostazioni e cabine di trasformazione, fornite ai comuni dai gestori degli impianti.

Inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza – localizzazione degli impianti di radiocomunicazione La l.r. 49 del 6 ottobre 2011 “Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione”, prevede che i comuni effettuino la pianificazione delle installazioni degli impianti di radiocomunicazione, tra i quali gli impianti per la telefonia cellulare. La legge individua all'art 11 i criteri localizzativi cui si devono attenere le installazioni degli impianti e all'art 9 definisce le procedure per l'approvazione da parte dei comuni del Programma comunale degli impianti, il quale contiene le localizzazioni dei futuri impianti.

Il Programma comunale degli impianti è definito sulla base dei programmi di sviluppo della rete dei gestori degli impianti nel rispetto dei criteri localizzativi e delle aree individuate come idonee per gli impianti dal piano operativo (ex regolamento urbanistico, art 9 comma 1 lettera b)

Il comma 2 dell'art 17 prevede che “fino all'adeguamento dei regolamenti urbanistici comunali, il programma di sviluppo della rete è elaborato nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui all'articolo 11, comma.”. In ogni caso si fa presente che la legge 49/2011 non richiede che l'approvazione del Programma comunale degli impianti segua le procedure stabilite dalla l.r. 65/2014.

#### **Radioattività ambientale – RADON**

La direttiva 2013/59/Euratom del 5 dicembre 2013 “che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom” prevede che gli Stati membri stabiliscano livelli di riferimento nazionali per la concentrazione del gas radon in ambienti chiusi, lavorativi ed abitativi, pari a non più di 300 Becquerel su metro cubo, come media annua della concentrazione di radon in aria.

Gli Stati membri provvedono (art 103 comma 2) affinché siano adottate misure appropriate per prevenire l'ingresso del radon in nuovi edifici. Tali misure possono comportare l'introduzione di prescrizioni specifiche nelle norme edilizie nazionali. Si stabilisce inoltre (comma 3) che gli Stati membri individuino le zone in cui si prevede che la concentrazione (media annua) di radon superi il pertinente livello di riferimento nazionale in un numero significativo di edifici.

In attesa del recepimento della direttiva in questione, la normativa nazionale di riferimento è il D.Lgs. n. 230/95 e s.m.i. il quale nel capo III-bis disciplina le esposizioni dovute ad attività lavorative con particolari sorgenti naturali di radiazioni, tra cui il gas radon. In particolare l'art 10 sexies prevede che “le regioni e le province autonome individuano le zone o luoghi di lavoro con caratteristiche determinate ad elevata-probabilità di alte concentrazioni di attività di radon”.

La Regione Toscana con DGR 1019/2012 ha individuato il seguente insieme di comuni a maggior rischio radon: Abbadia San Salvatore, Arcidosso, Castel del Piano, Isola del Giglio, Marciana, Marciana Marina, Montecatini Val di Cecina, Piancastagnaio, Piteglio, Pitigliano, Roccastrada, Santa Fiora, Sorano. Dal momento che le azioni preventive per la mitigazione delle concentrazioni di radon in fase di progettazione di nuove abitazioni hanno un costo assai inferiore alle azioni di rimedio sulle abitazioni esistenti, è raccomandabile che le regolamentazioni comunali edilizie, in special modo quelle relative ai comuni a maggior rischio radon, prevedano adeguate misure di protezione dal gas radon per le abitazioni di nuova costruzione e per quanto possibile per gli interventi di ristrutturazione edilizia che coinvolgano in modo significativo le parti dell'edificio a contatto con terreno. In particolare come misura di protezione dal radon si può provvedere all'isolamento dal suolo, tramite vespaio aerato, dei locali adibiti ad abitazione posti al piano terreno e alla protezione delle eventuali pareti contro terra dei medesimi locali tramite realizzazione di opportuno scannafosso aerato. Le suddette misure sono idonee a fornire contemporaneamente protezione dal gas radon e isolamento dall'umidità del suolo.

#### **COMPONENTE RIFIUTI**

Con riferimento alla componente rifiuti si fa presente che:

- con Delibera del Consiglio Regionale n. 94 del 08.11.2014 è stato approvato il Piano Regionale sui rifiuti (PRB), al quale si rimanda per tutti gli aspetti connessi con gli strumenti urbanistici;
- per quanto attiene alla pianificazione di settore il Comune di Orbetello ricade all'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati ATO Toscana Sud.
- il piano straordinario per i primi affidamenti del servizio ...
- gli strumenti urbanistici dovranno essere coerenti e compatibili con le previsioni dei piani di settore in materia di rifiuti;
- come previsto dall'art. 4 comma 8 della l.r. 25/98 nell'ambito degli atti di pianificazione dei Comuni devono essere indicate le aree per la raccolta differenziata dei rifiuti e degli inerti, proporzionalmente alla quantità di rifiuti prodotti e ai nuovi insediamenti previsti.

Si ricorda altresì quanto segue:

1. nella cartografia e nelle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune devono essere riportate le aree inserite nell'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, anche ai fini del rispetto alle prescrizioni stabilite dall'art. 253 del d.lgs n. 152/2006 e dall'art. 13 della l.r. 25/98;

2. la Regione Toscana, come previsto dall'art. 5Bis della l.r. 25/98, ha istituito una banca dati dei siti interessati dai procedimenti di bonifica che comprende l'anagrafe dei siti da bonificare di cui all'art. 251 del d.lgs n. 152/2006 (SISBON);

3. dalla consultazione del sistema SISBON, con riferimento al territorio comunale di Orbetello risultano segnalate alcune aree di seguito riassunte (per il dettaglio si rimanda alla consultazione dei dati integrali sul SISBON al seguente link: <https://sira.arp.at.toscana.it/sira/sisbon.html>):

Denominazione Motivo inserimento Attivo/chiuso

- Discarica Poderino Strada Provinciale 1 Poderino – Talamone PRB 384/99-medio ATTIVO
- Discarica Poggio Rina - La Torba PRB 384/99-medio CHIUSO
- EX SI.TO.CO Acquicludo superficiale-Proprietà Laguna Azzurra srl Loc. Orbetello Scalo PRB 384/99-breve ATTIVO
- EX SI.TO.CO Acquicludo superficiale-Proprietà demaniale (incarico a Sogesid SpA) Loc. Orbetello Scalo PRB 384/99-breve ATTIVO
- EX SI.TO.CO Bacini-Proprietà Laguna Azzurra srl Loc. Orbetello Scalo PRB 384/99-breve ATTIVO
- EX SI.TO.CO Bacini-Proprietà demaniale (incarico a Sogesid SpA) Loc. Orbetello Scalo PRB 384/99-breve ATTIVO
- EX SI.TO.CO Cassa di colmata Pian D'Asca- Proprietà demaniale (incarico a Sogesid SpA) Loc. Orbetello Scalo PRB 384/99-breve ATTIVO
- EX SI.TO.CO Falda profonda-Proprietà Laguna Azzurra srl Loc. Orbetello Scalo PRB 384/99-breve ATTIVO
- EX SI.TO.CO Falda profonda-Proprietà demaniale (incarico a Sogesid SpA) Loc. Orbetello Scalo PRB 384/99-breve ATTIVO
- EX SI.TO.CO Laguna Ponente Prospiciente Stabilimento - Proprietà demaniale (incarico a Sogesid SpA) Loc. Orbetello Scalo PRB 384/99-breve ATTIVO
- EX SI.TO.CO Pineta e aree a Terra – Proprietà Laguna Azzurra srl Loc. Orbetello Scalo PRB 384/99-breve ATTIVO
- Ex Ospedale di Orbetello - Rimozione serbatoio gasolio Piazza Cortesini, 7 DLgs 152/06 Art.245 CHIUSO
- Ostruzione tratto rete fognaria - Loc. Spiaggetta Loc. Spiaggetta DLgs 152/06 Art.242 ATTIVO
- Distributore ESSO PV n.8652 - Ansedonia S.S.1 Aurelia Km 137+500 DLgs 152/06 Art.245 ATTIVO
- Serbatoi gasolio - Ex Scuola Elementare di Albinia Via Lazio, Albinia DLgs 152/06 Art.242 ATTIVO
- AERONAUTICA MILITARE 4° Stormo EX Distaccamento A.M. di Albinia – Sversamento carburante - ex distaccamento a.m. di Albinia via Maremmana 2 frazione Albinia DLgs 152/06 Art.242 ATTIVO
- Incidente stradale LIRI PETROLI Loc. Albinia DM 471/99 Art.8 ATTIVO
- Rama SpA Via Mura di Ponente, 4 DM 471/99 Art.7 CHIUSO
- La Scapigliata srl Podere Ospedaletto Osa DM 471/99 Art.7 ATTIVO
- EX Distributore IP PV n. 9203 Località Riccetta DLgs 152/06 Art.242 ATTIVO
- Distributore Esso Italiana (Salamanca Gianni) Ansedonia Km 137+380 DM 471/99 Art.7 CHIUSO
- NuovaNautica srl- Loc. La Marta Via Montianese, 8/B DLgs 152/06 Art.244 c.1 ATTIVO
- Laguna di Levante Perimetrazione SIN/SIR ATTIVO
- Laguna di Ponente Perimetrazione SIN/SIR ATTIVO
- Darsena Idroscalo Perimetrazione SIN/SIR ATTIVO
- Foce Albegna Perimetrazione SIN/SIR ATTIVO
- Cassa di colmata Le Piane -Proprietà demaniale (incarico a Sogesid SpA) Loc. Punta degli Stretti Perimetrazione SIN/SIR ATTIVO
- Cassa di colmata Terrarossa-Proprietà demaniale (incarico a Sogesid SpA) Loc. Orbetello Scalo Perimetrazione SIN/SIR ATTIVO

La l.r. 25/98 e s.m.i prevede inoltre che :

- l'individuazione dei siti potenzialmente contaminati venga effettuata mediante i censimenti di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989 ( art. 9 comma 4). I proponenti interventi di recupero o di riconversione di aree oggetto di censimento ai sensi del comma 4 sono tenuti a presentare all'ente competente all'approvazione del progetto di trasformazione o recupero un apposito piano di indagini per attestare i livelli di concentrazione soglia di contaminazione previsti per la destinazione d'uso (art. 9 comma 6);

**COMPONENTE RISORSE IDRICHE**

Visti gli elaborati essenziali presentati, per quanto compete a questo Settore relativamente alla componente risorse idriche, si ricorda che il Comune di Orbetello ha aree ZVN designate e in proposta di tipo A (zone vulnerabili nitrati, cfr. e visionare il Regolamento 76/R/2012 in particolare art 36 quater e septies). Segue il contributo tecnico:

- L.R. 65/2014, art. 4, comma 10 e Art. 62 comma 1f e comma 4c;

- Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 9 febbraio 2007 n. 2/R (in vigore secondo quanto indicato all'art. 245 della L.R. 65/2014), inerente il Regolamento di attuazione dell'art. 37 comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1, capo III artt. 18 e 19 e capo IV nel quale viene richiamata fra l'altro la coerenza di strumenti come quello in oggetto con i piani e programmi dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale competente, oggi Autorità Idrica Toscana;

- Deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2005 n. 6 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque che al cap. 7.2 art. 9 comma 6 (misure generali per il raggiungimento della tutela quantitativa della risorsa idrica) delle Norme di Piano riporta:

I Comuni provvedono, nella formazione e aggiornamento degli strumenti di governo del territorio a:

- richiedere, in fase di adozione del Piano Strutturale e delle varianti allo stesso, il parere alle Autorità di Ambito territoriale ottimale (oggi Autorità Idrica Toscana di cui alla legge regionale del 21 luglio 1995 n. 81) in relazione al previsto aumento dello smaltimento dei reflui da depurare e del fabbisogno idro potabile;

- individuare le zone di accertata sofferenza idrica ove non possono essere previsti incrementi di volumetrie o trasformazioni d'uso salvo che tali interventi non comportino ulteriore aggravio di approvvigionamento idrico;

- prevedere nuovi incrementi edificatori solo dove sia accertato il rispetto degli obblighi in materia di fognatura e depurazione ovvero sia prevista la contestuale realizzazione degli impianti di fognatura e depurazione;

- prevedere, nelle zone di espansione industriale e nelle nuove zone a verde fortemente idro esigenti, la realizzazione di reti duali;

- imporre nelle nuove costruzioni gli scarichi di water a doppia pulsantiera;

- prevedere che la rete antincendio e quella di innaffiamento del verde pubblico siano separate da quella idro potabile.

Si ricorda inoltre quanto segue:

- per eventuali impianti di trattamento di fitodepurazione, le condizioni per l'uso irriguo di acqua in uscita sono disciplinate dal D.M. n. 185 del 12/6/2003; a tal proposito i limiti sono più restrittivi di quelli previsti per lo scarico in acque superficiali;

- acquisire il parere dell'Autorità Idrica Toscana e del Gestore Unico in particolare per le eventuali interferenze/distanze di rispetto con le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato presenti nell'area interessata da lavori.

## **7.2 Regione Toscana – Ambiente ed Energia - SETTORE Tutela della Natura e del Mare- Arrivo N. 22273 del 29-05-2019.**

Rilasciano un contributo in base alle competenze di cui alla L.R. 30/2015 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010” nonché per le aree di collegamento ecologico, così come individuate nel PIT, quali componenti del Sistema regionale della biodiversità ai sensi degli artt. 5, 7 e 75 della medesima Legge regionale. “Ai sensi dell’art. 75 della L.R. 30/2015, le “aree di collegamento ecologico funzionale” e gli elementi strutturali e funzionali della rete ecologica toscana, sono individuati e disciplinati dagli strumenti di pianificazione e dagli atti di governo del territorio riconosciuti dalla L.R. 65/2014, nel rispetto delle previsioni del PIT con valenza di Piano Paesaggistico che ne definisce gli indirizzi per l’individuazione, la ricostituzione e la tutela al fine di assicurare i livelli ottimali della permeabilità ecologica del territorio regionale. Le “aree di collegamento ecologico funzionale” e gli elementi strutturali e funzionali della rete ecologica toscana, inoltre, sono finalizzati a garantire la continuità fisico-territoriale ed ecologico-funzionale fra gli ambienti naturali e la connettività tra popolazioni di specie animali e vegetali. Ai sensi dell’art. 7 della L.R. 30/2015, esse concorrono a garantire la conservazione del patrimonio naturalistico regionale.

Dato atto che il territorio comunale presenta notevoli elementi di valenza ambientale riconoscibili nelle seguenti aree protette e siti della rete Natura 2000:

•il Parco Regionale della Maremma (EUAP0230), interamente ricompreso nella ZPS/ZSC - IT51A0016 “Monti dell’Uccellina” e nella ZPS - IT51A0036 “Pianure del Parco della Maremma”;

•la Riserva Naturale Statale “Laguna di Orbetello di Ponente”, ricadente parzialmente nella ZPS/ZSC - IT51A0026 “Laguna di Orbetello”;

•la Riserva Naturale Statale “Duna Feniglia”, ricadente parzialmente nella ZPS - IT51A0028 “Duna Feniglia”;

•la Riserva Naturale Regionale “Laguna di Orbetello”;

•la ZSC - IT51A0029 “Boschi delle colline di Capalbio”;

•il sir IT51A0101 “Campo Regio” - B20.

In ordine al sir IT51A0101 “Campo Regio” - B20 si ricorda che ai sensi del comma 4 dell’art. 116 della L.R. 30/2015, sino all’istituzione delle aree protette di cui al comma 2 lettera b) della stessa, si applica la disciplina prevista dalla L.R. 56/2000.

Si ritiene inoltre opportuno richiamare quanto previsto dall’art. 87, comma 6, della L.R. 30/2015 il quale stabilisce che “l’ente parco regionale e l’ente parco nazionale sono autorità competenti per la valutazione di incidenza sugli atti di pianificazione e programmazione diversi da quelli di competenza regionale di cui al comma 3, limitatamente alle parti che interessano o possono produrre effetti su p(SIC) e siti della rete Natura 2000 ricadenti nei territori e nelle aree di rispettiva competenza, come individuate dall’art. 69, commi 1 e 4”. Entrambi i commi citati, specificano che gli enti parco regionali e gli enti gestori di aree protette nazionali svolgono funzioni di autorità competente per la valutazione di incidenza agli stessi attribuite ai sensi degli articoli 87 e 88 della legge medesima. Ne consegue che nel caso in esame, riguardante anche alcune aree protette statali, tale competenza è circoscritta ai soli siti Natura 2000 ricadenti (interamente) nel territorio di competenza e nelle relative aree contigue.

Visti gli elaborati allegati alla Delibera n. 4 del 15/2/2019, e in particolare, gli obiettivi e gli indirizzi contenuti nel Documento di avvio del procedimento del PS, si evidenzia che **alcune azioni necessitano di opportuni approfondimenti, tenuto conto della fragilità ambientale in cui versa la Laguna di Orbetello, oltre che della verifica di coerenza con le misure di conservazione stabilite per la gestione dei Siti della Rete Natura 2000, approvate con DGRT n°454/2008 e DGRT n°1223/2015.** Inoltre, in riferimento al SIC-ZPS "Laguna di Orbetello" si evidenziano le misure di salvaguardia approvate con DGR 1231/2015. Tali misure costituiscono riferimenti essenziali ai fini della redazione di uno studio di incidenza volto ad esaminare i possibili effetti di determinate previsioni nei confronti dell'integrità del sito.

In particolare, si ritiene opportuno segnalare, già in questa fase, che nella UTOE n.4 "Laguna di Orbetello", le azioni previste per la "mobilità", con riferimento alle "vie d'acqua per utilizzo pubblico lungo la Laguna di Levante" (Funzionalità del territorio - Identificazione vie d'acqua: trasporto pubblico leggero in Laguna e Aviosuperficie ad Albinia) dovranno essere sottoposte, ai fini attuativi, anche a specifico Nulla Osta della Regione Toscana in qualità di soggetto gestore della Riserva Naturale regionale. Analogamente, in riferimento alla "residenza e servizi di supporto", ove si prevede un incremento di 150 alloggi anche tramite una riqualificazione degli ambiti antropizzati (in località Giannella, VAS documento preliminare pg.43).

A tal proposito, si richiama pertanto l'opportunità di verificare attentamente, già in questa fase, tali previsioni nei confronti del Regolamento di gestione della Riserva (approvato con Delibera Consiglio Provinciale di Grosseto n.73 del 28.11.2001) oltre che con le misure di conservazione sito-specifiche, quali ad esempio: IA\_H\_01 per interventi di miglioramento della qualità delle acque e di eliminazione delle cause di alterazione degli ecosistemi [...] e IA\_H\_07 per completamento da parte dei soggetti competenti delle opere, interne o esterne al sito, per la depurazione degli scarichi affluenti nelle aree umide del Sito di cui alla DGRT n°1223/2015 ed alla DGR 1231/2015 e così come per gli obblighi sanciti dall'Allegato A della DGRT n°454/2008.

Si evidenzia inoltre che, tra i principi di salvaguardia individuati per la Unità Morfologico Territoriale C4.1 "Laguna di Orbetello", l'indirizzo 3c indica di "evitare i sistemi insediativi lineari lungo la viabilità di rango nazionale, regionale, provinciale e su quella non idonea ed adeguata al servizio degli insediamenti", in coerenza con quanto indicato nel Formulário relativamente alla criticità esterna al Sito "presenza di centri abitati e insediamenti turistici con potenziali ed ulteriori ampliamenti" di cui alla DGRT n°644/2004. In tal senso, si richiama la necessità di approfondire l'esame degli effetti di alcune azioni di trasformazione trattate nel Documento preliminare (cfr. tavv. 15 e 16 - Dossier territorio urbanizzato, aree di trasformazione esterne al TU) soprattutto nei confronti del territorio interessato dal tombolo Giannella.

Riguardo alla **UTOE n.5 "Territorio urbanizzato di Orbetello"**, si rileva che tra le varie azioni è previsto un Programma Unitario di interventi nell'area mura-idroscalo; gli interventi previsti dovranno necessariamente tenere conto della presenza di una garzaia con Bubulcus ibis e Egretta garzetta nel Parco delle Crociere per la quale è vigente il divieto di distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli, di cui al punto J) dell'Allegato A della DGRT n°454/2008.

Particolare attenzione dovrà essere riservata anche alla norma sulle "attività agricole", in termini di disciplina d'uso dei terreni agricoli prospicienti la Laguna di Levante e quella di Ponente, per la quale dovranno essere valutate le possibili incidenze nei confronti dell'integrità del Sito e delle specie e/o habitat presenti

## **8. Contributo CONSORZIO 6 TOSCANA SUD Prot. n. 8372 del 26-02-2019.**

"...vista la L.R.T. n. 79/2012 e preso atto che la richiesta interessa direttamente il reticolo idrografico e di gestione di competenza del Consorzio 6 Toscana Sud, approvato dal Consiglio Regionale con D.C.R.T. 11/06/2013 n.57 e modificato con D.C.R.T. n.101/2016, nonchè le opere di cui all'art. 23 comma 1 della L.R.T. n. 79/2012;

- considerato che qualsiasi intervento, lavoro, opera od altro dovrà rispettare le Disposizioni di Polizia di Bonifica di cui al Capo I e II del R.D. n.368/1904, le Disposizioni di Polizia delle Acque Pubbliche di cui al Capo VII del R.D. n.523/1904, quelle in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua di cui alla L.R.T. n.41/2018, nonché le vigenti norme in materia urbanistico-edilizia, di bonifica, idraulica, di vincolo idrogeologico, forestale, ambientale e paesaggistico, se presenti;

- esaminati gli elaborati grafici e la relazione del Piano Strutturale;

questo Consorzio, nel confermare i pareri già espressi per i lavori al porto di Talamone per il ripascimento degli arenili del Tombolo di Giannella e delle spiagge della fascia compresa tra i fiumi Osa ed Albegna, ai sensi della normativa vigente, considerate le premesse e limitatamente alle proprie competenze relative all'attività di manutenzione sui corsi d'acqua del reticolo di gestione, ESPRIME CONTRIBUTO ISTRUTTORIO FAVOREVOLE ALLA PROCEDURA DI VAS RISERVANDOSI DI VALUTARE, VOLTA PER VOLTA, OGNI PROGETTO DI ATTUAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE MEDESIMO;

Si precisa che il presente contributo è da intendersi comunque subordinato al rilascio del parere idraulico favorevole espresso dall'Ufficio Regionale del Genio Civile Toscana Sud, a seguito di istruttoria vincolante nel merito.

---

Si ricorda che il Consorzio dovrà in ogni caso avere libero accesso alle aree interessate dal procedimento in oggetto per effettuare qualsiasi tipo di intervento ai fini manutentori, senza che il concessionario possa avanzare pretese di competenza, indennizzi, richieste di risarcimento od altro.”

---